



## IL RETTORE

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 "Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena e dell'Università per Stranieri di Perugia";  
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";  
Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 10;  
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare gli articoli da 1 a 10 e l'articolo 12;  
Visto il DR n. 82 del 6 marzo 2020 con il quale è stato ricostituito il Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, per il triennio 2020-2023;  
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 560 del 23 aprile 2021, di nomina del Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia per il sessennio 2021-2027;  
Visti i D.D.R. n. 190 del 24 maggio 2022 e n. 446 del 15 novembre 2022 con i quali sono stati nominati i componenti del Senato Accademico in rappresentanza degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale che rimarranno in carica per un biennio a decorrere dalle rispettive nomine;  
Preso atto che in data 5 marzo 2023 risulta in scadenza il mandato del Senato Accademico sopra menzionato;  
Considerata la necessità di avviare le procedure finalizzate alla ricostituzione del Senato Accademico per il triennio 2023-2026 con l'indizione delle elezioni delle rappresentanze del personale previste dal vigente, succitato articolo 10 dello Statuto di Ateneo;  
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 del succitato decreto legge n. 293/1994, l'articolo 34, comma 1 del Regolamento d'Ateneo dispone che "*...In caso di mancata ricostituzione di un organo, monocratico o collegiale, entro il termine previsto, il precedente titolare della carica è prorogato ope legis per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. In tale periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità...*",

## decreta

la *prorogatio ope legis* del Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, per non più di quarantacinque giorni a decorrere dal 6 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293.

Il Rettore  
f.to prof. Valerio De Cesaris